

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'art. 2 della L.R. 45/1993 prevede per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e di Beneficenza la revisione economica finanziaria;

Che i predetti Enti devono adeguare i propri statuti inserendovi la previsione del collegio dei revisori o del revisore;

Che questo Ente ha un bilancio che non supera come importo complessivo il valore di due miliardi e che quindi trova applicazione la nomina di un solo revisore;

Ritenuto di adeguare il proprio statuto inserendovi il regolamento del revisore dei conti come previsto dalla citata L.R. 45/93;

con voti unanimi

D E L I B E R A

di approvare il seguente regolamento:

ART. 1

NOMINA DEL REVISORE

1. Il revisore viene nominato dal Consiglio di Amm.ne e rimane in carica per tre anni decorrenti dalla data di nomina.

Il revisore uscente esercita le funzioni fino all'insediamento del subentrante.

2. Il Consiglio di Amm.ne deve provvedere alla nuova nomina entro il termine di scadenza. Decorso 45 giorni dalla scadenza del revisore senza che il Consiglio di Amm.ne abbia provveduto al rinnovo, il revisore decade dall'incarico.

3. Il revisore è revocabile per inadempienza o ai sensi del 2° comma art. 5 del presente regolamento e può essere rieletto una sola volta.

ART. 2

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del revisore dei conti sono quelle previste dalle disposizioni dell'art. 2399 Codice Civile e dall'art. 11 della legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modifiche.

ART. 3

COMPITI DEL REVISORE

Il revisore, nel rispetto dello statuto e delle leggi concernenti l'Ente svolge i compiti espressamente previsti dall'art. 2 L.R. n. 45/1993 commi 4 - 5 - 6 - 7 con le facoltà ed i limiti ivi indicati.

ART. 4

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL REVISORE

Ad integrazione dell'art. 3 si enuncia che l'attività di vigilanza e riscontro si applica:

- Sulla corretta esecuzione contabile e finanziaria degli atti adottati dal Consiglio di Amm.ne o dai Dirigenti preposti;
- Sulla regolare tenuta delle scritture contabili, finanziarie, patrimoniali e inventariali, nonché i relativi adempimenti fiscali previsti da specifiche normative concernenti le I.P.A.B.;
- Sulla regolarità applicativa delle norme riguardanti il trattamento economico e previdenziale e fiscale del personale dipendente;
- Sulla acquisizione delle entrate nonché delle uscite;
- Sul controllo della consistenza di Cassa, dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente;
- Sulla corrispondenza del conto consuntivo agli atti contabili e di tesoreria. A tal fine il conto dovrà pervenire al revisore almeno 20 giorni prima della scadenza stabilita per la sua approvazione da parte del Consiglio di Amm.ne.
- Su eventuali rilievi o pareri di propria competenza da esprimere entro 3 giorni dalla presa visione degli stessi.

ART. 5

SEDUTE

1. Il revisore sarà convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, dandone preventiva notizia all'Ente.
2. Il revisore che risulta assente e conseguentemente rinvierà il lavoro senza giustificato motivo per più di tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto dal Consiglio di Amm.ne che, contemporaneamente, provvede alla sostituzione con le medesime modalità previste per l'elezione.

ART. 6

ASSISTENZA AL REVISORE

Il revisore è convocato per l'espletamento del suo mandato presso la sede dell'Istituzione.

Assiste il revisore il Segretario dell'Ente o un suo delegato.

ART. 7

COMPENSO

1. Al revisore dei conti spetta una indennità di presenza stabilita dal Consiglio di Amm.ne entro i limiti prefissati dalla legge.
2. Al revisore spetta inoltre il rimborso spese secondo le disposizioni contenute all'art. 10 del Decreto Ministero dell'Interno del 4.10.1991.
3. I compensi ed i rimborsi di cui sopra verranno liquidati ogni tre mesi.